



REGOLAMENTO DELLA RISERVA DI PESCA TURISTICA REGOLAMENTATA DI CIVAGO IN COMUNE DI VILLA MINOZZO

(Art. 20 L.R. 7/11/2012 n.11)

Allegato alla Autorizzazione Regionale Prot. N. /

LOCALIZZAZIONE

L'Area di Pesca Regolamentata proposta si estende sui seguenti tratti del Torrente Dolo in Comune di Villa Minozzo:

- tratto di 1,5 km a monte del ponte della SP96 Villa Minozzo-Piandelagotti;
- tratto di 1,5 km a valle del suddetto ponte fino alla confluenza con il Torrente Riaccio;

Tutti in acque classificate "D".

La suddetta area indicata è stata gestita dal 2016 dal Comune di Villa Minozzo come APR Torrente Dolo di Civago con autorizzazione provinciale Prot. N. 65082/3/2015.

ANALISI DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

Le condizioni ambientali dei vari tratti, verificate con campionamenti ittologici specifici effettuati prima della precedente autorizzazione provinciale Prot. N. 65082/3/2015 e durante i primi cinque anni di gestione risultano caratterizzate dalla presenza di trota fario prevalentemente mediterranea con bassa introgressione della forma alloctone atlantica.

VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PERCENTUALE FISSATA DALL'ART. 20, COMMA 1, DELLA L.R. N. 11/2012

I tratti interessati si estendono per una lunghezza complessiva di km 3 circa in Comune di Villa Minozzo.

Il reticolo idrografico di interesse piscatorio del territorio comunale di Villa Minozzo comprende, oltre ad una porzione significativa dell'alto bacino del Torrente Dolo e per intero del Torrente Secchiello e dei sottobacini dei torrenti Lucola, Prampola, Rio Grande, Torrente Cervarolo, Rio Rumale e Rio di Coriano con i relativi affluenti la cui lunghezza complessiva è stimabile in oltre 80 km. Pertanto, l'Area di Pesca Regolamentata interessa una percentuale di corsi idrici inferiore al 40 %.



REGOLAMENTO DELL'AREA DI PESCA REGOLAMENTATA

Art. 1 – DELIMITAZIONE, PESCATORI AMMESSI E REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE

L'area di pesca regolamentata si estende sul Torrente Dolo compreso nel tratto di 1,5 km a monte del ponte della SP96 Villa Minozzo-Piandelagotti e 1,5 km a valle del suddetto ponte fino alla confluenza con il Torrente Riaccio in acque di Categoria D. Le coordinate geografiche dei punti di inizio (monte) e fine (valle) del tratto regolamentato sono:

- inizio: 44°14'23.99"N 10°27'26.23"E

- fine: 44°15'14.48"N 10°29'10.27"E

Lo sviluppo complessivo lineare dell'area è di km. 3,0 circa, pari al 15% della superficie del corpo idrico interessato ricompreso nel territorio del Comune di Villa Minozzo.

L'area di pesca regolamentata sarà soggetta a segnalazione tramite apposizione di idonee tabelle.

Per l'esercizio della pesca nelle acque regolamentate del Comune di Villa Minozzo è richiesto il possesso della licenza governativa in regola con i versamenti regionali, tesserino regionale di pesca controllata essendo il tratto acque di Cat. "D", ed il permesso a pagamento rilasciato dal Comune di Villa Minozzo medesimo. L'esercizio della pesca in dette acque è disciplinato dalle norme del presente regolamento, oltre che da quelle contenute nelle leggi della Regione Emilia Romagna e dello Stato.

Art. 2 – TIPOLOGIE DI ACQUE, NUMERO MASSIMO DI CATTURE E MISURE MINIME

Le acque in convenzione sono suddivise in due tipologie a cui corrispondono regolamentazioni differenti collegate al proprio specifico permesso di pesca di cui al successivo art. 3:

- Z.TU.TR.A: Zona Turistica a Trofei solo con Esche Artificiali o **TRATTO BLU** (tratto evidenziato in BLU in cartografia Allegato I) Catture consentite: 2 capi giornalieri; misura minima: salmonidi cm. 30; tipologie di pesca consentita: è consentito l'uso delle sole esche artificiali come mosca coda di topo, moschera, cucchiaino, spinning, pesciolino artificiale, esche siliconiche; Localizzata a monte per 1,5 km dalla SP96.
- Z.TU.PR.B: Zona Turistica a Prelievo o **TRATTO VERDE** (tratto evidenziato in VERDE in cartografia Allegato I). Catture consentite: 5 capi giornalieri. Misura minima: salmonidi cm. 25. Tutti i tipi di pesca consentiti dalla legge regionale. Localizzata a valle per 1,5 km dalla SP96.

Tutti gli esemplari di trota fario di dimensione inferiore alla taglia minima devono essere immediatamente rilasciati, avendo cura di bagnarsi le mani prima di toccare il pesce.

Art. 3 – MODALITA' INTENSITA' E CARATTERISTICHE DEL PRELIEVO

Possono accedere all'area di pesca regolamentata, ai fini dell'esercizio dell'attività alieutica, i pescatori in possesso di regolare licenza di pesca sportiva, tesserino regionale di pesca controllata e dell'apposito permesso a pagamento numerato (figlia) rilasciato dal Comune di Villa Minozzo.

Il permesso è personale e non trasferibile.

Sia nel tesserino regionale, sia nel permesso rilasciato vanno immediatamente registrate, a cura del pescatore, le catture effettuate con tipologia di pesca che preveda di trattenere il pescato.

In base alle due tipologie di pesca ammesse, di cui all'art. 2, è possibile acquistare, giornalmente, per ogni



pescatore, un permesso per ogni tipologia di pesca.

Hanno diritto allo stagionale ridotto ragazze/i fino al compimento del 17° anno di età compreso ed i residenti nelle municipalità del Comune di Villa Minozzo.

Il prelievo potrà essere contenuto in n° 5 esemplari per il TRATTO VERDE e n°2 esemplari per il TRATTO BLU di Trota fario per permesso, non cumulabili con altre catture effettuate al di fuori della riserva turistica.

Nel caso di acquisto di entrambi i permessi nella stessa giornata di pesca, il prelievo massimo giornaliero totale non potrà essere superiore ai n°5 capi totali. Nel caso del raggiungimento della quota ammessa è possibile continuare l'attività di pesca nella giornata indicata solo ed esclusivamente con esche artificiali e con un solo amo senza ardiglione (o ardiglione schiacciato) con modalità NO KILL. In caso di deposito del pesce pescato, l'ultimo capo deve essere cerchiato.

Le catture di pesci di specie autoctone diverse dalla Trota fario non sono consentite. I pescatori, al termine dell'attività dovranno riconsegnare il permesso, depositandolo nelle apposite cassette poste sul percorso dell'area ed identificate con apposita cartellonistica. Qualora si valuti una presenza eccessiva di pescatori, anche in relazione alla compatibilità con le altre modalità di fruizione del corso d'acqua, il Comune può sospendere il rilascio di ulteriori permessi. Il rilascio può riprendere in concomitanza con l'uscita dall'Area da parte di pescatori precedentemente autorizzati. Il Comune potrà avvalersi anche di guardie ittiche volontarie per il controllo dell'attività nell'Area.

Minore di anni 12: esente da licenza regionale, deve essere in possesso di tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi ed essere accompagnato da un adulto in possesso di licenza (se non esente), documento di identità, tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi e permesso a pagamento Zona Turistica sul quale annotare le eventuali catture del ragazzo.

Maggiore di 65 anni: esentato da licenza, deve avere al seguito solo il tesserino regionale di pesca controllata dei salmonidi, documento di identità e permesso a pagamento rilasciato dal Comune.

Art. 4 - GIORNATE DI PESCA E TEMPI DI PESCA

La pesca nelle acque della Riserva è consentita:

- Dalle ore 6.00 del 1 maggio alle ore 19.00 della prima domenica di ottobre in tutte le acque autorizzate;
- La riserva è chiusa nella giornata del Martedì. In questo giorno vige il divieto di pesca nella riserva turistica.

Il Comune si riserva di porre particolari limitazioni o di interrompere l'attività di pesca in relazione a specifiche condizioni contingenti.

Art. 5 - TESSERINO SEGNACATTURE E QUOTE DEI PERMESSI

Oltre al tesserino regionale di pesca controllata, ogni pescatore deve essere dotato di un tesserino per la segnatura del pesce pescato rilasciato insieme al permesso di pesca. Il pescatore dovrà seguire scrupolosamente le disposizioni contenute nel tesserino, in particolare per quanto riguarda la segnatura, a mezzo penna a sfera indelebile, del pesce catturato. Pena le sanzioni previste dall'art. 11.



Il tesserino segnacatture giornaliero dovrà essere riconsegnato il giorno stesso nelle apposite cassette presso le bacheche di accesso alle acque interessate o presso i rivenditori autorizzati.

- Nel tesserino una tabella riassume i codici numerici che identificano i corpi idrici in gestione al Comune (indicate anche nella cartografia) che dovranno essere indicati nell'apposita colonna del tesserino segnacatture.
- All'inizio della giornata di pesca prescelta il pescatore deve scrivere negli appositi spazi la data del giorno e il codice del corpo idrico in cui si pesca (TRATTO BLU o TRATTO VERDE).
- Se la pesca, nella stessa giornata, viene effettuata in diversi corpi idrici, si deve, nelle righe sottostanti, ripetere la data del giorno ed indicare il nuovo codice del corpo idrico. La somma delle catture effettuate lo stesso giorno in diversi corpi idrici non può comunque essere superiore a 5 capi.
- Prima di rimettere la lenza in acqua, ogni cattura deve essere segnata negli spazi appositamente riservati indicando la misura del pesce espressa in centimetri. La segnatura va effettuata usando solo una biro indelebile. Sono vietate le cancellature e le correzioni.
- Il pescatore che nell'arco della giornata si reca a pescare più volte e non intende portarsi appresso i pesci catturati, deve cerchiare le catture precedenti della medesima giornata, anche se effettuate in bacini con codici diversi, sbarrare le caselle vuote ed utilizzare una nuova riga in cui inserire nuovamente data e codice del nuovo corpo idrico.

Il tesserino segnacatture annuale (stagionale) dovrà essere riconsegnato entro il 31 dicembre di ogni anno. La richiesta di un nuovo tesserino segnacatture stagionale sarà subordinato alla riconsegna del precedente e comporterà il rinnovo del permesso di pesca con il conseguente versamento dell'importo previsto.

Art. 6- SISTEMI DI PESCA, ESCHE ED ATTREZZI CONSENTITI

Sono consentiti esclusivamente i seguenti sistemi ed attrezzature di pesca:

- canna singola con o senza mulinello;
- **amo singolo senza ardiglione** o con ardiglione schiacciato o limato;
- esche naturali ad eccezione delle larve di mosca carnaria ove consentite;
- sistema a "moschera" o "camolera": con non più di 2 mosche artificiali con galleggiante o piombo terminale;
- sistema a mosca con coda di topo: con attrezzatura specifica per la pesca a mosca con coda di topo con un massimo di 2 mosche artificiali;
- sistema a cucchiaino (spinning): con l'uso del cucchiaino, devon, pesciolini finti, minnow, tutti con amo singolo; va inteso che l'ancoretta dovrà essere sostituita da amo singolo senza ardiglione. Inoltre nel caso di esche con più ancorette (come nel caso del pesciolino artificiale, minnows, ecc..), dovranno essere sostituite con massimo 2 ami singoli senza ardiglione;
- In tutte le acque della Riserva è vietata qualsiasi forma di pasturazione e pesca con esca costituita da pesciolino vivo;

Art. 7 - TUTELA DEL PESCE, MODALITA', INTENSITA' E CARATTERISTICHE DEL RIPOPOLAMENTO

In caso di cattura di esemplari che vengono slamati e rimessi in libertà, è fatto obbligo al pescatore, ove lo stato dei luoghi lo consenta, di liberare il pesce senza toglierlo dall'acqua, dopo aver opportunamente bagnato le mani in modo da non arrecare danno eccessivo allo stesso. Se il pesce non può essere liberato senza danno è fatto obbligo di tagliare la parte terminale della lenza.



Potranno essere immesse, a cura del Comune di Villa Minozzo, esclusivamente trote Mediterranee provenienti da allevamenti qualificati e certificati esenti da necrosi emopoietica infettiva (N.E.I.) e setticemia emorragica virale (S.E.V.).

La quantità delle trote immesse per l'intero periodo di pesca verrà definita sulla base dell'afflusso di utenti e dell'intensità di prelievo verificata. Le dimensioni dovranno essere non inferiori ai 25 cm di lunghezza per quanto riguarda il pesce adulto. Potranno essere effettuati ripopolamenti con trotelle 4-6 cm per mantenere strutturata la popolazione.

Per ogni immissione il Comune dovrà acquisire la certificazione sanitaria del materiale ittico immesso, da trasmettere in Regione unitamente alla relazione di cui all'art. 10.

Art. 8 – RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE

Gli introiti del Comune derivanti dal rilascio dei permessi a pagamento sono specificamente destinati ad azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat, all'immissione di trote Mediterranee anche al di fuori dell'area regolamentata, all'attività di sorveglianza e alle spese organizzative. In particolare, le azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat devono essere finalizzate ad un significativo miglioramento delle condizioni ambientali e della fauna ittica ivi presente, quali ad esempio: creazione di ambienti atti al rifugio, frega o riproduzione, creazione di habitat diversificati, aumento delle capacità trofiche/alimentari del corso d'acqua.

Art. 9 – DURATA DELLA GESTIONE

La gestione da parte del Comune dell'area di pesca regolamentata in oggetto ha validità di 5 anni dalla data della sua istituzione. La gestione potrà essere prolungata allo scadere della validità indicata.

Art. 10 – RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTE

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comune presenta alla Regione una relazione nella quale indica le attività svolte con particolare riferimento al numero dei pescatori afferenti nella zona ed all'entità degli introiti derivanti dai permessi a pagamento; alla tipologia e risultati delle azioni di tutela e riqualificazione dell'habitat; alle immissioni di trota Mediterranea, all'attività di sorveglianza e delle spese organizzative effettuate e/o sostenute. Le relazioni saranno oggetto di verifica ai fini del rinnovo dell'istituzione e gestione dell'area di pesca a pagamento.

Art. 11 - DIVIETI

1) Attrezzi

- a) vietato lasciare attrezzi di pesca in fase attiva incustoditi;
- b) è vietato usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;

2) Altri divieti

- a) è vietato cedere e/o ricevere da terzi sul luogo di pesca il pesce allamato o pescato, che dovrà essere trattenuto nel proprio cesto o carniere e segnato sui propri tesserini segnacatture;



- b) è vietata la pesca subacquea;
- c) è vietata la pesca a strappo;
- d) è vietata la pesca dai ponti;
- e) è vietata la pesca dagli sbarramenti, dalle dighe, dalle zone recintate;
- f) è vietato abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra (ivi compreso i contenitori di esche) lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
- g) è vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- h) è vietato detenere sul luogo di pesca pesci vivi catturati nelle giornate precedenti.

Art. 12 - ZONE DI DIVIETO ASSOLUTO DI PESCA

È vietata ogni forma di pesca nelle zone di ripopolamento o di rispetto o di divieto temporaneo di pesca.

Art. 13 – SANZIONI

In caso di violazione delle leggi regionali in materia di pesca (art. 25 della L.R. dell'Emilia Romagna n. 11/2012) e di quelle stabilite nel presente Regolamento il trasgressore sarà punito con le sanzioni amministrative previste dalle normative Regionali vigenti nonché da eventuali regolamenti Provinciali e/o Comunali applicabili.

Il Concessionario, in ogni caso di violazione che abbia comportato cattura o uccisione abusiva di materiale ittico o, comunque, altri danni accertati, provvederà a richiedere al responsabile il risarcimento di tali danni, che includeranno anche gli oneri della reimmissione del pesce e dell'eventuale ripristino ambientale. Inoltre, in ogni caso di violazione delle norme regionali e del presente Regolamento, verrà irrogata a carico del trasgressore, la preclusione all'esercizio della pesca nell'intera riserva per un periodo variabile da 1 a 3 anni a discrezione della Direzione Tecnico-Amministrativa della Riserva medesima.

Art. 14 - VARIE

- E' fatto obbligo a tutti i pescatori di tenere un comportamento corretto verso gli Agenti di vigilanza, consentendo loro la verifica dei documenti e dei pesci eventualmente catturati, nonché il controllo della lenza, di ogni cesto, carniera, ove potrebbero essere riposti pesci o esche od attrezzi inerenti la pesca.

AVVERTENZE

- Il Concessionario si riserva il diritto di vietare la pesca in qualsiasi momento, per motivi tecnici, ittogenici ed anche biologici o ambientali in qualsiasi corso d'acqua o lago che riterrà necessario.
- Il Concessionario si riserva, altresì, il diritto di prevedere in corso d'anno a titolo sperimentale e nel rispetto della vigente normativa regimi speciali di pesca su limitati tratti di corsi d'acqua o bacini, previa adeguata informativa agli associati.
- In caso di recidiva non verrà rilasciato il permesso di pesca della Riserva per due anni consecutivi.